



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "E. FERMI"-SARNO

Prot. 0000170 del 08/01/2026

I (Uscita)

043214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
| email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'

Approvato dal Collegio dei docenti del 16/05/2025 e

dal Consiglio di Istituto del 20/05/2025

**Modificato con delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 19/12/2025 e con delibera n. 75 del
Consiglio di Istituto del 22/12/2025**

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 297/94;
- D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2;
- O.M. 90/01, art. 18, 19 e 24;
- D.M. n. 76/2005 – Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) della L. n. 53/2003)
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, concernente *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"*;
- DPR 15 marzo 2010, n. 88, riguardante *"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;
- Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 recante *"Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno"*;
- Legge 107/15;
- C.M. 14659 del 13/11/2017 e susseguenti (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni);
- DM n. 5 dell'08/02/2021 - *Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*;
- DI n. 153 del 01/08/2023 - *Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»*;
- DM n. 218 dell'11/11/2025 che definisce le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento.

Art. 1 - Definizioni

Esame integrativo: consiste in prove che si svolgono, presso la scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nel programma del corso di studi



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

di provenienza. Viene svolto per l'accesso alla classe successiva a quella di cui si ha la promozione in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola.

Esame di idoneità: consiste in prove che si svolgono presso la scuola di destinazione, prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie/contenuti della classe/i precedente/i a quella a cui si chiede di accedere. (Si ricorda che il candidato, prima di sostenere gli esami integrativi o di idoneità, deve aver presentato il NULLA OSTA della scuola di provenienza).

Art. 2 - Accoglienza ed inclusione degli studenti

Il nostro Istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole e/o altri percorsi formativi nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.

Art. 3 - Trasferimenti richiesti al nostro Istituto alle CLASSI PRIME:

- *dopo il termine previsto per le iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni*

Qualora gli interessati chiedano, **ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni** (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.

Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione in relazione all'effettività disponibilità di poter acquisire tale richiesta, tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

- *Trasferimenti di allievi iscritti e frequentanti altri corsi e/o Istituti al primo anno.*

Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (e comunque **entro il 31 gennaio**), il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

- *Inserimento dello studente nella nuova classe/indirizzo del nostro Istituto.*

L'inserimento dello studente nella nuova classe (scelta dall'Istituto a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti handicap/DSA ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico) sarà preceduto



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

dalla relativa comunicazione al docente coordinatore di pertinenza. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico.

Art. 4 - Allievi in OBBLIGO SCOLASTICO: COLLOQUI INTEGRATIVI

Per favorire il riorientamento e il successo formativo:

- a) gli **studenti iscritti al primo anno** di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, **entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico**, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) gli **studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno**, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una **scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero** e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.

L'iscrizione alle classi degli studenti suddetti avviene previo **colloquio** presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

L'inserimento avviene in modo diretto nella classe (scelta dall'Istituto a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti handicap/DSA ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico), dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza, e sarà preceduto dalla comunicazione al coordinatore di classe.

N.B. NON sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA presentate durante l'anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono infatti – per precise disposizioni normative - subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore).



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è richiesto per Istituti/classi/indirizzi coerenti – per anno e indirizzo - con la nostra offerta formativa, purché tali richieste pervengano entro il 30 novembre. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, casi particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale dei minori ecc.), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

Art. 5 - ESAMI INTEGRATIVI - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Possono sostenere gli esami integrativi:

- a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

La domanda va presentata entro il 25 luglio di ogni anno (26 luglio solo nel caso in cui il 25 sia



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

L'inserimento nella classe richiesta avverrà in caso di esito positivo degli esami integrativi e dopo la ricezione del Nulla Osta della scuola di provenienza. **Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.**

N.B. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi allo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per lo studente in tale situazione verranno accettate, sempre entro la prima settimana di agosto, con riserva.

Norme per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

Le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare *i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento* svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione delle attività dei PCTO deve essere trasmessa dalle scuole di provenienza a questo Istituto con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro la prima settimana di agosto, la propria richiesta.

Art. 6 - ESAMI di IDONEITA'

Sessione e requisiti di ammissione

Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

- c) Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

Commissioni

La commissione, nominata dal dirigente scolastico, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.

Se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniori. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

Prove d'esame

All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, deve essere distinta per ciascun anno.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

I presidenti delle commissioni degli esami di idoneità inviano ai competenti Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione relativamente agli esami nei quali emergano eventuali violazioni delle vigenti disposizioni. Gli Uffici scolastici regionali adottano le conseguenti determinazioni.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 aprile - se non diversamente stabilito dalla Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni - con allegato le programmazioni seguite nel corso dell'anno scolastico. Per i candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, vanno allegate anche le certificazioni rilasciate ai sensi della L. n. 104/1992 o della L. n. 170/2010, oltre al Piano Educativo Individualizzato (PEI) o al Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione a fine agosto/inizio settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

Art. 7 – Tasse scolastiche

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono: - tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09.

Art. 8 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

I genitori possono presentare richiesta motivata di ritiro indirizzata al Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo presso la segreteria didattica.

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25). L'alunno non può ritirarsi prima dei 16 anni perché soggetto all'obbligo di istruzione e la mancata frequenza è segnalata al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza. Per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, tale segnalazione andrà trasmessa anche alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

In caso di ritiro dai 16 ai 18 anni, il Nulla Osta prevede la dicitura che fino a 18 anni l'alunno è soggetto all'obbligo formativo che può essere assolto nei seguenti modi:

- proseguire gli studi nel sistema dell'educazione scolastica;
- frequentare il sistema di formazione professionale la cui copertura è della Regione e della Provincia;
- iniziare il percorso di apprendistato;
- frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro provinciale per l'istruzione per adulti.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

Art. 9 - Esame preliminare dei candidati INTERNI ed ESTERNI all'Esame di Stato

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

L'ammissione dei candidati esterni all'Esame di Stato è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari (art. 14, comma 2 del Dlgs 62/2017), secondo quanto stabilito dall'annuale Ordinanza Ministeriale relativa all'Esame di Stato secondo ciclo di istruzione.

La suddetta normativa è subordinata alla circolare ministeriale concernente i termini e le modalità per la presentazione delle domande dei candidati interni ed esterni all'esame di Stato conclusivo e all'Ordinanza ministeriale che regola gli Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, emanate ogni anno scolastico.

Art. 10 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.Lgs. n. 297/94 art.192 comma 4).

Art. 11 - Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado

Come recita l'art. 10 bis del DI n. 153 del 01/08/2023, per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

- a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
- b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela CONCILIO

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)